

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DELEGA FISCALE

13 luglio 2015 ore 06:00

Riforma contenzioso: più spazio al reclamo-mediazione

di **Stefano Loconte** - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima, **Avvocato Flavia Di Luciano** - Avvocato, **Loconte & Partners**

Dal 1° gennaio 2016 il reclamo finalizzato alla mediazione sarà esteso a tutte le controversie indipendentemente dall'ente impositore e non sarà più necessario formulare un'apposita istanza all'interno del ricorso introduttivo, che produrrà gli effetti del reclamo. Sono queste le principali modifiche apportate dal decreto attuativo della delega fiscale che contiene la riforma degli interpelli e del contenzioso tributario, approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015. Una riforma che ha il merito di restituire centralità a un istituto troppo spesso “dimenticato”, che assume però un ruolo fondamentale nella dinamica processuale.

In ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, il decreto di riforma degli interpelli e del contenzioso tributario ha incrementato gli **strumenti deflattivi del contenzioso**, tra cui quello della **mediazione** che favorisce una nuova logica di gestione del contenzioso, non più ancorata a rigidità formali o alla difesa ad oltranza dell'atto ma funzionale all'affermazione di soluzioni legittime e trasparenti, mediante il confronto e il dialogo tra Amministrazione e contribuente.

Nell'attuale contesto normativo, tale istituto è disciplinato dall'art. 17-*bis*, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 il quale prevede che per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto **preliminarmente** a presentare **reclamo** il quale **preclude il ricorso alla conciliazione giudiziale**.

Ebbene, la menzionata riforma ha modificato la norma di cui sopra, agendo su un **duplice fronte**.

Ambito oggettivo di applicazione

Innanzitutto, quanto all'ambito di applicazione oggettivo, il novellato comma 1 dell'art. 17-*bis*, D.Lgs. n. 546 del 1992 specifica che **non sono reclamabili** esclusivamente gli **atti di valore indeterminabile** e gli **atti di recupero di aiuti di Stato** di cui all'art. 47-*bis*.

Indipendentemente dal valore, è stata invece, prevista la **reclamabilità** degli **atti relativi al classamento** e all'attribuzione di rendita catastale, anche se di importo indeterminabile.

Ambito soggettivo di applicazione

In merito all'ambito soggettivo di operatività della nuova disposizione, l'istituto è stato esteso a **tutti gli enti impositori**, tra cui, ad esempio, le Dogane, Equitalia almeno per i vizi propri (errore nella firma, cartella senza busta etc.) e i **comuni**. Ciò permette, pertanto, di “sfortire” numerose cause legate alla vecchia ICI, all'IMU o alle nuove TASI e TARI.

Prima della riforma, invece, era stato chiarito che il reclamo contro le cartelle di Equitalia fosse obbligatorio soltanto quando l'impugnazione aveva ad oggetto i vizi di merito della cartella stessa: tali liti, infatti, coinvolgevano l'Agenzia delle Entrate, ente nei cui confronti la mediazione era quasi sempre necessaria. Al contrario, per le impugnazioni aventi a oggetto vizi propri dell'atto dell'Agente della riscossione, la mediazione non era necessaria.

Oggi, invece, questa differenza viene eliminata e la **mediazione** sarà **sempre obbligatoria**.

Infine, con le modifiche apportate al menzionato art. 17-*bis*, anche le **controversie** proposte

avverso atti reclamabili possono essere **oggetto di conciliazione**; ciò nell'ottica di potenziare gli istituti deflattivi sia nella fase anteriore all'instaurazione del giudizio, che in pendenza di causa. Acclarata la sussistenza dei presupposti per ricorrere al reclamo-mediazione, il ricorso diventa procedibile solo trascorso il tempo utile (90 giorni) ad esperire la procedura amministrativa volta alla composizione della lite.

Da ultimo, il nuovo comma 6 dell'art. 17-*bis* puntualizza che nelle controversie aventi a oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il **versamento**, entro il **termine di 20 giorni** dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Diversamente, quando la mediazione ha ad oggetto rimborsi d'imposta, la stessa si perfeziona sin dal momento di **sottoscrizione dell'accordo**, il quale deve essere completo e "autosufficiente", contenendo l'indicazione delle somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. In tal modo, l'accordo può costituire un titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente, consentendogli - nel caso in cui la controparte non dia esecuzione al pagamento concordato - di adire il giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo.

Da quanto sopra, emerge che il merito di tale riforma è stato indubbiamente quello di restituire centralità a un istituto troppo spesso "dimenticato", il quale nella dinamica processuale assume un ruolo fondamentale, soprattutto ove si consideri che oltre il 90% dei ricorsi proposti nei confronti degli enti locali ha un valore non superiore a 20.000 euro.

Copyright © - Riproduzione riservata